

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUM. 8 DEL 23-01-2025

COPIA

Oggetto: DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS" E DEL CONTRIBUTO PER LE RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO E RELATIVI A PERSONE DIVERSE DAL RICHIEDENTE AI SENSI DEI COMMI 636-639 DELLA LEGGE DI BILANCIO 2025 N° 207 DEL 30/12/2024.

L'anno duemilaventicinque addì ventitre del mese di gennaio alle ore 21:00 si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge per trattare, tra l'altro, dell'oggetto suindicato alla presenza dei Signori:

De Ponti Fabio	SINDACO	Presente in videoconferenza
Maccio' Cesare	Vice Sindaco	Presente in videoconferenza
COLI Rita	Assessore	Presente in videoconferenza

ne risultano presenti n. 3 e assenti 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dr.ssa CAPRARA Rossella

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. De Ponti Fabio in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Immediatamente eseguibile	S
Soggetta a ratifica da parte del Consiglio	N



PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 8 DELL'ANNO 21-01-2025 AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 97 DEL D.Lgs. 267/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 22-01-025

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa DE BENEDETTI Isabella

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 22-01-025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Tarabocchia Francesca

PARERE: Visto in ordine al VISTO CONFORMITA'

Data:

Il Segretario Comunale

Dott.ssa CAPRARA Rossella



PREMESSO che la cittadinanza italiana può essere riconosciuta iure sanguinis quando sia accertata la discendenza da cittadino italiano e la mancanza di interruzioni nella linea di trasmissione della cittadinanza, secondo le diverse Leggi che si sono succedute nel tempo. La cittadinanza italiana si trasmette di padre in figlio senza limiti di generazione. La trasmissione della cittadinanza per linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 1° gennaio 1948;

PREMESSO che l'attuale Legge in materia di cittadinanza (Legge 5 febbraio 1992 n. 91), entrata in vigore il 16 agosto 1992, consente di avere più di una cittadinanza. Prima del 16 agosto 1992, invece, secondo Legge del 13 giugno 1912 n. 555 allora in vigore, il cittadino italiano che acquistava spontaneamente una cittadinanza straniera per naturalizzazione perdeva la cittadinanza italiana e con lui la perdevano i figli minori conviventi che acquistavano la cittadinanza straniera (art. 12, comma 2, Legge 555/1912);

CONSIDERATO che secondo le nuove linee interpretative emanate dal Ministero dell'Interno con Circolare del 3 ottobre 2024, a seguito di recenti sentenze della Corte di Cassazione, la perdita della cittadinanza italiana da parte del cittadino che si è naturalizzato prima del 16 agosto 1992, comporta la perdita della cittadinanza italiana anche per il figlio minore che avesse già la cittadinanza straniera per nascita (ius soli) e che tale naturalizzazione determina l'interruzione della trasmissione della cittadinanza e quindi l'impossibilità di essere riconosciuti cittadini italiani, salvo che si dimostri il riacquisto secondo le ipotesi previste dagli articoli 3 e 9 della legge 555/1912, richiamate dallo stesso art. 12;

VALUTATO che in applicazione del principio del ius sanguinis, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana *jure sanguinis* e che da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione;

CONSIDERATO che possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana in via giudiziale anche i discendenti di sangue italiano che hanno una linea genealogica maschile, o che comunque non presenta un passaggio di cittadinanza italiana per linea femminile anteriore al 1948 (i c.d. casi di "via paterna"), quando sono in grado di dimostrare che i Consolati italiani di appartenenza hanno tempi di attesa eccessivamente lunghi, o, ancora, che è impossibile prenotare l'appuntamento per la presentazione della domanda di cittadinanza italiana;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno K.28.1 dell'8 aprile 1991 con la quale definisce il procedimento per ottenere la cittadinanza iure sanguinis, i requisiti, i documenti e le modalità di presentazione dell'istanza;

PRESO ATTO che la domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis può presentarsi in via giudiziale oppure in via amministrativa, mediante istanza al Sindaco del Comune di residenza (se il richiedente risiede in Italia). In quest'ultimo caso, per ottenere l'iscrizione all'anagrafe ai fini della presentazione dell'istanza, l'interessato non deve necessariamente essere munito di permesso di soggiorno, ma è sufficiente la dichiarazione di presenza, come stabilito dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 32 del 13 giugno 2007;

VALUTATO che l'iter per il rilascio della cittadinanza jure sanguinis comporta un procedimento molto articolato e complesso, previa iscrizione nell' Anagrafe della Popolazione Residente (ANPR) e dimostrazione che si vive stabilmente presso una abitazione del territorio comunale, e che le ore di lavoro del personale addetto dedicate a queste operazioni vengono sottratte alle altre numerose incombenze in capo all'Ufficio Servizi Demografici;



CONSIDERATO che per quanto attiene alle ricerche genealogiche e storiche, le richieste inviate spesso sono del tutto generiche e prive di date e luoghi certi o con dati errati (e, per tale ragione, rivolte anche indistintamente e contemporaneamente a svariati Comuni) e che, quindi, comportano elevato dispendio di tempo e lavoro; e che pur affermando il principio di pubblicità dei Registri dello stato civile, l'art. 450 c.c. esclude la consultabilità diretta dei Registri stessi da parte dei privati demandando ai soli ufficiali preposti al servizio lo svolgimento delle indagini richieste e il rilascio di estratti o certificati, con ulteriore dispendio di ore di lavoro;

RILEVATO che la legge di bilancio 2025 del 30 dicembre 2024, n. 207 prevede dai commi 636 al 639 dell'articolo 1 le disposizioni in materia di riscossione di contributi per il riconoscimento della cittadinanza italiana e per certificati o estratti di stato civile da parte dei Comuni, nonché dagli Uffici consolari, e in particolare:

- il comma 636 "consente ai Comuni di assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600,00 per ciascun richiedente maggiorenne";
- il comma 637 prevede che i comuni possono assoggettare a un contributo massimo di euro 300,00 le richieste di rilascio di certificati e/o estratti di stato civile formati da oltre un secolo se relativi a persone diverse dal richiedente;
- il successivo comma 638 dispone che "le domande anzidette sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi nei termini stabiliti dal comune";
- il comma 639prevede un incremento, da 300,00 euro a 600,00 euro, del diritto da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne presso gli uffici diplomatici e consolari;

VISTO, inoltre, il comma 814 dell'art. 1 della summenzionata Legge che, variando l'articolo 13 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002) in relazione agli importi dovuti a titolo di contributo unificato, introduce un nuovo comma 1-sexies il quale prevede che: "per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana il contributo dovuto è di 600,00 euro. Il contributo è dovuto per ciascuna parte ricorrente, anche se la domanda è proposta congiuntamente nel medesimo giudizio";

CONSIDERATA, altresì, la segnalazione dell'Ufficio Servizi Demografici il quale, in analogia a quanto verificatosi in molti Comuni italiani, ha sottolineato il consistente aumento, negli ultimi anni:

- 1) delle istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis;
- 2) più in generale, di tutte le domande di acquisto/riacquisto della cittadinanza previste dalla L. 91/1992;
- 3) delle richieste di ricerche genealogiche e d'archivio nei Registri di stato civile dall'anno 1866 da parte dei discendenti da avi italiani emigrati all'estero finalizzate principalmente alo svolgimento delle pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai sensi dell'art. 1 L. 5 febbraio 1992, n. 91, ivi compresi i procedimenti strumentali e a questi correlati (come, ad esempio, le rettificazioni degli atti) ed il conseguente rilascio di certificazioni;

con il conseguente rilevante aggravio del carico di lavoro degli Uffici di stato civile, anagrafe ed elettorale (per questi ultimi servizi basti ricordare gli incombenti derivanti da iscrizione anagrafica, iscrizioni e/o variazioni sull'AIRE, iscrizioni nuovi elettori, ecc. ...);

RITENUTO quindi opportuno istituire i contributi previsti dalla nuova Legge di Bilancio, secondo quanto di seguito dettagliato:

1) € 600,00 per ciascun richiedente maggiorenne di domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, presentate ai sensi degli articoli 1,2,3, della Legge 5/2/1992 n° 91 che dovrà essere versata al Comune di Zoagli in sede di presentazione dell'istanza.



2) € 300,00 per le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente che dovrà essere versata al Comune di Zoagli in sede di presentazione dell'istanza.

CONSIDERATO che i contributi di cui sopra si applicano a tutti i procedimenti non conclusi entro la data di adozione della presente deliberazione; che le domande anzidette sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento del relativo contributo nei termini stabiliti dal comune e che i contributi in parola non sono soggetti a rimborso nel caso di improcedibilità della domanda ovvero di conclusione negativa del procedimento;

DATO ATTO che i contributi sopra previsti saranno integralmente acquisiti nelle casse del bilancio del Comune e saranno contabilizzati sul capitolo di entrata n. 3053 già istituito per la riscossione dei diritti di istruttoria delle pratiche amministrative e che per tale contributo sarà inserito apposito codice nella Piattaforma PagoPA per la riscossione degli stessi;

VISTO l'art. 48 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 il quale, nel definire le competenze della Giunta Comunale, dispone che "la Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla Legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle Leggi o dallo Statuto, del Sindaco ... o degli organi di decentramento";

VISTO l'art. 42 del succitato T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali, il quale, nel precisarne le attribuzioni, stabilisce che il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: "f) istituzione o ordinamento dei tributi, con esclusione delle determinazione delle relative aliquote, disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi";

RICHIAMATO che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 42 in data 27 dicembre 2024, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione periodo 2025-2027;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 43 in data 27 dicembre 2024, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e suoi allegati;
- con delibera di Giunta Comunale n. 2 in data 03 gennaio 2025, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il periodo 2025-2027;

VISTO lo Statuto dell'Ente:

VISTI, i pareri favorevoli, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile del presente atto, espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

CON voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge

DELIBERA

- 1) di approvare le premesse al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di assoggettare, in esecuzione della Legge di Bilancio 2025 n° 207 del 30/12/2024 e precisamente all'art. 1 commi dal 636 al 639:
 - Le domande ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1,2,3 della L. 5/2/1992 n. 91 in considerazione della complessità del procedimento, al



contributo amministrativo di € 600,00 per ciascun richiedente maggiorenne, che dovrà essere versato al Comune di Zoagli in sede di presentazione dell'istanza;

- Le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente a un contributo amministrativo di € 300,00 che dovrà essere versato al Comune di Zoagli in sede di presentazione dell'istanza.
- 3) di dare atto che i contributi si applicano a tutti i procedimenti non conclusi entro la data di adozione della presente deliberazione; le domande saranno considerate improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento del contributo nei termini stabiliti dal comune.
- 4) di confermare che i contributi sopra indicati non comprendono le spese per imposta di bollo che sono autonomamente dovute.
- 5) di confermare che i contributi sopra determinati non sono soggetti a rimborso in caso di improcedibilità della domanda, ovvero in caso di conclusione negativa del procedimento.
- 6) di dare mandato alla Responsabile del Servizio di procedere con tutti gli atti organizzativi necessari per l'applicazione di quanto deciso, compreso la corretta informazione al cittadino.
- 7) di stabilire che rimangono inalterati i diritti di segreteria applicati dal Comune e non disciplinati dalla presente deliberazione.

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza di procedere, la Giunta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. con separata votazione ed unanimità dei voti espressi in forma palese ai sensi di Legge

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO PRESIDENTE

F.to De Ponti Fabio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dr.ssa CAPRARA Rossella

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

REP. N. 48__

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 per 15 giorni consecutivi dal 27-01-2025 ai sensi dell'art.124, comma 1 T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000.
Li 27-01-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

f.to dott.ssa CAPRARA Rossella